

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4888 del 10/09/2024
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta SALERNO PIETRO S.r.l., con sede legale in Modigliana - Via San Savino n. 52. Modifica dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti sito in Comune di Cesenatico - Via Cannucceto loc. Valloni rilasciata con DET-AMB-2018-3339 del 29.06.2018 e s.m.i..
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5092 del 09/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dieci SETTEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**Oggetto:** Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **SALERNO PIETRO S.r.l.**, con sede legale in Modigliana – Via San Savino n. 52. Modifica dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti sito in Comune di **Cesenatico - Via Cannucceto loc. Valloni** rilasciata con DET-AMB- 2018-3339 del 29.06.2018 e s.m.i..

## LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Considerato che la ditta **Salerno Pietro S.r.l.** è titolare dell'autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-3339 del 29.06.2018 e s.m.i. per l'impianto sito in Comune di Cesenatico - Via Cannucceto loc. Valloni, che prevede il recupero di rifiuti organici R3 finalizzato alla produzione di ammendante compostato misto ai sensi del D.Lgs. 75/10 e s.m.i.;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 06.11.2023, acquisita al PG n. 188223, completata con documentazione del 21.11.2023, acquisita al PG n. 198431 del 22.11.2023, con cui la ditta **Salerno Pietro S.r.l.** ha chiesto la modifica dell'**autorizzazione unica alla gestione rifiuti** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

Dato atto che le modifiche previste riguardano l'inserimento di nuovi codici EER relativi a fanghi di depurazione dell'industria cartaria e dell'industria agroalimentare per l'ottenimento di un nuovo prodotto definito “ammendante compostato con fanghi” di cui al D.Lgs. 75/10 e s.m.i., mantenendo invariati i quantitativi di rifiuti autorizzati;

La modifica richiesta è stata sottoposta a screening con Determinazione della Regione Emilia Romagna n. 21251 del 12.10.2023 “*LR 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "inserimento per l'attività di compostaggio esistente di codici EER relativi a fanghi di depurazione dell'industria agroalimentare senza incremento dei quantitativi autorizzati", localizzato nel comune di Cesenatico (FC), proposto da Salerno Pietro S.r.l.*”, conclusasi con l'esclusione dalla procedura di VIA nel rispetto della seguente prescrizione:

- *in sede di istanza di modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 la ditta dovrà ricomprendere la tenuta di un registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui la ditta dovrà annotare, a cadenza mensile e anche con documentazione fotografica, la corretta gestione delle andane, ed in particolare: corretto dimensionamento dei cumuli orizzontale e verticale con piena visibilità delle corsie dedicate (identificate da apposita segnaletica realizzata con vernice ad alta visibilità) e delle aste graduate posizionate sui pilastri del capannone e pulizia delle corsie di transito dei mezzi all'interno dei capannoni;*

Viste:

- la comunicazione di avvio del procedimento, inviata alla ditta **SALERNO PIETRO S.r.l.** ai

sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG. n. 203680 del 30.11.2023;

- la nota PG n. 215799 del 19.12.2023, con cui è stata convocata la prima seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, fissata per il giorno 22.02.2024;
- la nota PG n. 220159 del 28.12.2023, con cui questo Servizio ha richiesto al Distretto Territoriale di Arpae l'istruttoria tecnica sulle matrici rifiuti, emissioni in atmosfera e impatto acustico;
- la nota PG n. 35838 del 23.02.2024, con cui il Servizio Territoriale di Arpae ha formalizzato la richiesta di documentazione integrativa per la seduta della conferenza del 22.02.2024;

Visti gli esiti della seduta della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 22.02.2024, nella quale è stata evidenziata la necessità di specifica documentazione integrativa, richiesta alla ditta con nota PG n. 45036 del 07.03.2024, interrompendo contestualmente i termini fino alla presentazione della documentazione richiesta;

Viste le note acquisite da Arpae ai PG. n. 61972-61977-61981 e 61989 del 03.04.2024, con cui la ditta **SALERNO PIETRO S.r.l.** ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

Vista la nota PG n. 97075 del 27.05.2024, con cui è stata convocata la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, fissata per il giorno 23.07.2024;

Acquisita al PG n. 136523 del 08.07.2024 la relazione tecnica istruttoria resa dal Distretto Territoriale di Arpae per la seduta della Conferenza del 23.07.2024, dalla quale risulta in particolare quanto segue:

[...] Relativamente all'inserimento in autorizzazione dei nuovi codici EER con la finalità di produrre Ammendante Compostato con Fanghi, si rileva quanto segue:

- l'Allegato 2 al [D.Lgs n. 75/2010](#) "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti" e s.m.i, con riferimento all'Ammendante Compostato con Fanghi (ACF) di cui al numero 13 prevede, per la sua produzione, che i fanghi in ingresso siano "quelli di cui al D.Lgs n. 99/1992 e s.m.i", idonei pertanto all'utilizzo agronomico "diretto" secondo la disciplina statale;
- il [D.Lgs n. 99/1992](#) e s.m.i, all'art. 6 prevede che le Regioni "stabiliscono ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento";
- l'Allegato 2 alla [DGR E-R n. 2773/2004](#) "Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura" e s.m.i individua, quali "settori/attività produttive con produzione di fanghi potenzialmente idonei per essere destinati all'utilizzo in agricoltura [...]":
  - a. preparazione e trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale, ferme restando le vigenti norme relative ai sottoprodotti di origine animale (codice EER 02 02 04);
  - b. preparazione e trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; dalla produzione di conserve alimentari; dalla produzione di lievito ed estratto di lievito; dalla preparazione e fermentazione della melassa (codice EER 02 03 05);
  - c. raffinazione dello zucchero (codice EER 02 04 03);
  - d. industria lattiero-casearia (codice EER 02 05 02);
  - e. industria dolciaria e della panificazione (codice EER 02 06 03);

- f. *produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) (codice EER 02 07 05);*
- g. *produzione e lavorazione di polpa, carta e cartone (codice EER 03 03 11);*
- h. *depurazione biologica degli effluenti di allevamento zootecnico (codice EER 19 08 99 con la dicitura “fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti di allevamento zootecnico”).*

Sulla base di quanto sopra, si ritiene che i codici **EER 020201, 020301, 030309, 030310** di cui è stato chiesto l’inserimento per la produzione di ACF, non essendo ricompresi nel suddetto Allegato 2 alla DGR E-R n. 2773/2004, non siano autorizzabili nella Regione Emilia Romagna, benché previsti dal D.M. 02/02/1998.

Tale valutazione risulta inoltre del tutto in linea, tenuto anche conto dei Principi di “Precauzione” e di “Leale Collaborazione”, con quanto ha deliberato la Regione Emilia Romagna con la [DGR E-R 1776/2018](#), *Utilizzo agricolo sui suoli della RER dei correttivi di cui al D.Lgs 29 aprile 2010, n. 75 ed in particolare del gesso di defecazione da fanghi;*

ovvero: *“Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,*

1. *di precisare che i fanghi impiegabili per la produzione dei correttivi individuati al numero 23 dell’Allegato 3 del D.lgs. n. 75/2010 e denominati “gesso di defecazione da fanghi” per l’utilizzo agricolo sui suoli della Regione Emilia-Romagna siano solo quelli idonei all’impiego agronomico secondo la specifica disciplina, statale e regionale di riferimento riportata in premessa [ndr: Allegato 2 alla DGR E-R n. 2773/2004], nelle more di un intervento statale di riordino complessivo della materia;*
2. *di precisare, altresì, che non possano essere applicati al terreno agricolo emiliano-romagnolo gessi di defecazione prodotti da impianti cui sono stati rilasciati in ingresso all’impianto autorizzazioni per il ritiro di fanghi con codice CER diverso da quelli richiamati in premessa [ndr: Allegato 2 alla DGR E-R n. 2773/2004] cioè per fanghi che non possono essere utilizzati sul suolo agricolo, evidenziando che un utilizzo sui suoli regionali di gessi di defecazione derivanti da fanghi non conformi agli standard fissati dalla normativa statale e dalle deliberazioni citate in premessa, determina un’attività di gestione dei rifiuti non autorizzata ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006. [...];*

Dato atto che la rappresentante del **Comune di Cesenatico**, nella seduta della Conferenza dei Servizi del 23.07.2024:

- in relazione alle emissioni odorigene ha chiesto l’inserimento di specifica prescrizione relativa alla frequenza dei trattamenti di enzimatura;
- in relazione all’impatto acustico, visto il relativo parere espresso da Arpae-Distretto Territoriale sopra riportato, ha espresso parere favorevole ai sensi della L. 447/95. Resta fermo che qualunque variazione all’attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento della rumorosità dovuto all’attività lavorativa o agli impianti utilizzati rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all’Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificarne il rispetto dei limiti di legge;

Dato atto che il rappresentante dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena nella seduta della Conferenza dei Servizi del 23.07.2024 ha informato che il Certificato di Prevenzione Incendi relativo all’impianto in oggetto è stato rinnovato il 29/03/2024 e ha ricordato che ogni modifica delle

strutture o degli impianti che comporti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio approvate, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11;

Evidenziato che la Conferenza dei Servizi nella seduta del 23.07.2024:

- ha concordato che la richiesta di inserimento dei codici EER 020201, 020301, 030309, 030310 per la produzione di Ammendante compostato con fanghi costituisse motivo ostativo alla modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. limitatamente ai codici indicati, per le motivazioni espresse da Arpa-Distretto Territoriale e pertanto ha dato mandato al responsabile del procedimento di inoltrare, entro i termini del procedimento, la comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.;
- ha evidenziato la necessità di specifica documentazione mancante;
- ha espresso all'unanimità, in merito alle restanti richieste, parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva della modifica dell'autorizzazione rifiuti, della modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e del parere favorevole in merito all'impatto acustico, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel verbale della seduta e della trasmissione della documentazione mancante;

Vista la nota acquisita da Arpa al PG. n. 135727 del 24.07.2024, con cui la ditta **SALERNO PIETRO S.r.l.** ha rinunciato all'inserimento in autorizzazione dei codici EER ritenuti non ammissibili dalla Conferenza dei Servizi: 020201, 020301, 030309, 030310;

Vista altresì la nota acquisita da Arpa al PG. n. 135727 del 24.07.2024, con cui la ditta **SALERNO PIETRO S.r.l.** ha trasmesso il registro richiesto nel corso della seduta della Conferenza del 23.07.2024, menzionato nella prescrizione della Determinazione della Regione Emilia Romagna n. 21251 del 12.10.2023 (Screening) (trasmesso nuovamente in allegato alla documentazione acquisita al PG n. 144739 del 07.08.2024);

Considerato che la rinuncia da parte del proponente ai codici suddetti permette di superare i suddetti motivi ostativi;

Vista la nota PG n. 141387 del 01.08.2024, con cui il verbale della seduta conclusiva della Conferenza del 23.07.2024 è stato inviato alla ditta in oggetto e agli Enti partecipanti precisando che:

- la rinuncia da parte del proponente ai codici suddetti ha permesso di superare il motivo ostativo indicato e che pertanto non è stato più necessario inviare la comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.;
- vista la trasmissione del registro si riteneva ottemperata la prescrizione della Determinazione della Regione Emilia Romagna n. 21251 del 12.10.2023 (Screening);

Dato atto che con la medesima nota è stato chiesto alla ditta di trasmettere entro 20 giorni dal ricevimento della stessa la restante documentazione mancante elencata nel verbale della seduta;

Vista la documentazione acquisita al PG n. 144739 del 07.08.2024, e al PG n. 158330 del 03.09.2024 presentata dalla ditta Salerno Pietro S.r.l. in riscontro agli esiti della seduta della Conferenza del 23.07.2024, e trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento, rispettivamente con note PG n. 154383 del 27.08.2024 e PG n. 159841 del 04.09.2024;

Visti in particolare gli **elaborati** di seguito indicati:

1. Verifica Impatto Acustico datato 06.11.2023 (PG n. 198431/23);
2. Integrazioni verbale cds 22.02.2024, Relazione Tecnica rev. 01 del 03.04.2024 (PG n. 61972/24);
3. Analisi dell'impatto odorigeno del 03.04.2024 (PG n. 61981/24) e relativi allegati;
4. Registro controllo corretta gestione andane (PG n. 135727/24 - 144739/24);
5. Manuale di Gestione Operativo per la gestione di impianto di compostaggio rifiuti speciali non pericolosi" - Revisione 9 - Agosto 2024 (PG n. 144739/24);
6. Planimetria generale stato di fatto datata Agosto 2024, integrata esclusivamente con la rappresentazione del deposito temporaneo ferro acciaio (PG n. 158330/24);

Dato atto che la ditta **SALERNO PIETRO S.r.l.** con nota PG n. 198431 del 22.11.2023 ha trasmesso apposita certificazione, rilasciata da TÜV Thüringen e.V in data 27.05.2022, valida fino al 29.05.2025, da cui risulta che il sistema di gestione istituito dalla medesima ditta, per le attività esercitate presso l'impianto in oggetto, risulta conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Evidenziato che la modifica in oggetto non incide sull'importo della garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae ai sensi della D.G.R. 1991/03 pari a € 62.160,00 (comprensiva della riduzione del 40% per le ditte in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 prevista dalla Legge n. 1 del 24.01.2011) e che pertanto sarà necessario solo l'aggiornamento della stessa con riferimento agli estremi del presente provvedimento;

Acquisito al PG n. 148677 del 13.08.2024 il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della ditta in oggetto;

Considerato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 09.08.2024, la ditta **SALERNO PIETRO S.r.l.** risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'*"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa"*;

Ritenuto pertanto congruo accogliere le modifiche avanzate dalla ditta **SALERNO PIETRO S.r.l.** **modificando l'autorizzazione unica** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza dei Servizi;

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese di istruttoria per le modifiche sostanziali di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 926 del 05.06.2019;

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 *"Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018"* di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la

quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13.03.2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17.05.2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del responsabile di procedimento;

## **DETERMINA**

1. **di modificare**, ai sensi dell'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione rilasciata alla ditta **SALERNO PIETRO S.r.l.** con DET-AMB-2018-3339 del 29.06.2018 e s.m.i. per la gestione dell'impianto di recupero rifiuti organici non pericolosi sito in **Comune di Cesenatico – Via Cannucceto**, come di seguito riportato;
2. **di dare atto** che la presente modifica ricomprende:
  - modifica all'autorizzazione alla gestione rifiuti mediante sostituzione integrale dell'allegato A della DET-AMB-2018-3339 del 29.06.2018 e s.m.i. ;
  - modifica all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera mediante sostituzione integrale dell'allegato B della DET-AMB-2018-3339 del 29.06.2018 e s.m.i.;
  - parere favorevole in merito all'impatto acustico;
3. **di approvare** gli allegati A e B alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto e della DET-AMB-2018-3339 del 29.06.2018 e s.m.i.;
4. **di dare atto** che l'Allegato A e l'allegato B alla presente determinazione modificano e sostituiscono i medesimi Allegati della DET-AMB-2018-3339 del 29.06.2018 e s.m.i.;
5. **di stabilire** che:
  - a. **l'attività nella nuova configurazione oggetto delle modifiche, con particolare riferimento ai nuovi codici di rifiuti EER in ingresso, potrà essere avviata a decorrere dalla data di accettazione da parte di Arpae delle garanzie finanziarie di cui al punto 6 sotto riportato;**
  - b. dovrà essere comunicata tempestivamente ad Arpae l'avvenuta installazione del nuovo miscelatore dotato di sistema di pesatura, allegando la relativa scheda tecnica e la documentazione attestante la marcatura CE dello stesso;
  - c. la ditta dovrà procedere con specifici trattamenti di enzimatura, da attivare, nel corso dell'anno, secondo questo calendario:

**15 maggio -15 settembre**

dalle ore 8.00 alle ore 12:00:

dalle ore 16:00 alle ore 20:00

**16 settembre-14 maggio**

dalle ore 8.00 alle ore 12:00:

dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

6. **di stabilire** che, nel termine perentorio di **90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. Unitamente alla appendice della polizza dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:
- a) la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza
  - b) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
  - c) le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
  - d) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, dell'appendice della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
  - e) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;
7. **di precisare che:**
- a. qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore, che possa determinare un incremento della rumorosità dovuto all'attività lavorativa o agli impianti utilizzati rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale e ad Arpae, al fine di valutare tali modifiche e verificarne il rispetto dei limiti di legge;
  - b. ogni modifica delle strutture o degli impianti che comporti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio approvate, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del D.P.R. 151/11;
8. **di dare atto** che il presente provvedimento costituisce parte integrante della autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2018-3689 del 18.07.2018 s.m.i., della quale rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni non modificate dal presente atto e non in contraddizione con le norme vigenti; copia del presente provvedimento deve essere conservata unitamente agli atti sopra richiamati ed esibita agli organi di controllo che ne facciano richiesta;

9. **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
10. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
11. **di fare salvi**:
- i diritti di terzi;
  - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
  - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - quanto previsto dalla normativa antincendio;
  - quanto previsto dalla normativa in materia di VIA, con particolare riferimento alle disposizioni della Determinazione della Regione Emilia Romagna n. 21251 del 12.10.2023 (screening);
12. **di dare atto** che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
  - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
  - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
13. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
14. **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Distretto Territoriale di Forlì-Cesena, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Comune e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti, per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di rispettiva competenza.

**La Dirigente**  
**del Servizio Autorizzazioni e Concessioni**  
**di Forlì-Cesena - Area Est**  
**Dott.ssa Tamara Mordenti**  
documento firmato digitalmente

**GESTIONE RIFIUTI**

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

L'attività di recupero rifiuti è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. presso l'impianto sito in Comune di **Cesenatico – Località Valloni**, alle seguenti prescrizioni:

- 1) i rifiuti per i quali sono ammesse le attività di recupero finalizzate alla produzione di Ammendante Compostato Misto (ACM) e Ammendante Compostato con Fanghi (ACF) destinati esclusivamente al mercato italiano, conformi alle specifiche di cui all'Allegato 2 (tabella 2 - punto 5) del D.Lgs. 75/10 e s.m.i., sono quelli di seguito elencati:

<b>EER</b>	<b>Operazioni autorizzate</b>	<b>Stoccaggio istantaneo</b>	<b>Quantitativo annuo autorizzato ( 01.01 - 31.12)</b>	<b>Quantitativo giornaliero autorizzato</b>
020103 scarti di tessuti vegetali*	R3 - R13	6.000 t 6.000 m <sup>3</sup>	20.720 t/a	74 t/g
020204 fanghi da trattamento in loco degli effluenti**				
020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione*				
020305 fanghi da trattamento in loco degli effluenti**				
020403 fanghi da trattamento in loco degli effluenti**				
020502 fanghi da trattamento in loco degli effluenti**				
020603 fanghi da trattamento in loco degli effluenti**				
020704 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione*				
020705 fanghi da trattamento in loco degli effluenti**				
030101 scarti di corteccia e sughero*				
030311 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310**				
200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense*				
200201 rifiuti biodegradabili*				
200302 rifiuti dei mercati*				

\*finalizzato alla produzione di Ammendante Compostato Misto e Ammendante Compostato con Fanghi

\*\*finalizzato alla sola produzione di Ammendante Compostato con Fanghi

- 2) i rifiuti fangosi in ingresso all'impianto (codici EER 020204, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, 030311) dovranno essere conformi ai limiti di cui alla D.G.R. 2773/2004, come modificata dalla della D.G.R. 326/2019 (tabelle A e B dell'Allegato 1) e ad eventuali successive modifiche e integrazioni;
- 3) i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
- 4) l'impianto dovrà essere gestito nel rispetto delle procedure descritte nel "*Manuale di gestione operativo per la gestione di impianto di compostaggio rifiuti speciali non pericolosi*", Rev. 9 Agosto 2024, per quanto non in contrasto con il presente atto e con le normative vigenti, e conformemente al lay-out della "*Planimetria impianto*" Allegato 3, aprile 2018 (PG n. 6546/18);
- 5) non è consentito il conferimento giornaliero all'impianto di quantitativi superiori alle 74 ton/giorno; né la sosta del mezzo parcheggiato in attesa di completare lo svuotamento;
- 6) dovrà sempre essere garantita la separazione fisica e la tracciabilità di eventuali lotti di ACM e ACF contemporaneamente presenti in impianto;
- 7) ogni frazione di lotto, formato nel corso di 36 giorni solari e pari a 2.000 t di rifiuto, non potrà essere vagliato prima del 90° giorno dal carico in corsia di maturazione; tale limite del 90° giorno deve valere anche per la frazione di lotto inserita in corsia di maturazione al 36° giorno solare, pari all'ultimo giorno di carico effettuato per il completamento del lotto (2.000 ton di rifiuto). Tutte le frazioni di ogni lotto, costituito nei 36 giorni solari, devono avere ugualmente garantiti i 90 giorni di completa maturazione;
- 8) la segnaletica a terra realizzata con vernice ad alta visibilità, che individua i quattro vertici di ogni cumulo ed identifica le 4 corsie dedicate alla maturazione del rifiuto, deve essere mantenuta ben visibile nel corso del tempo e senza abrasioni, tramite pulizia dedicata ed eventuale ripristino della stessa;
- 9) le aste graduate posizionate sui pilastri del capannone, atte a consentire la verifica dell'altezza dei cumuli di rifiuto in fase di maturazione, dovranno essere mantenute ben visibili nel corso del tempo e senza abrasioni, tramite pulizia dedicata ed eventuale ripristino delle stesse;
- 10) il processo di maturazione del rifiuto in cumuli, previsto nel capannone di compostaggio, deve avvenire esclusivamente all'interno delle quattro corsie dedicate, identificate dalla segnaletica realizzata con vernice ad alta visibilità, al fine di mantenere distinte le aree di transito dalle aree di trattamento del rifiuto. Tali rifiuti in cumuli, di altezza massima pari a 3,00 m, devono essere identificati da idonea segnaletica verticale, ben visibile, che riporta almeno le seguenti informazioni: il numero di cumulo, la data di formazione, i giorni di maturazione ed il lotto di appartenenza;
- 11) le corsie definite di transito e poste fra le 4 corsie adibite alla maturazione del rifiuto, dovranno essere sempre mantenute libere, anche durante le varie fasi di movimentazione e rivoltamento dei cumuli;
- 12) ogni cumulo che compone il lotto, al termine dei 90 giorni del proprio processo di maturazione, viene avviato alla vagliatura e solo successivamente si potranno effettuare i campionamenti e le analisi previste dall'allegato 2 del D.Lgs.75/2010 e s.m.i., al fine della commercializzazione;

- 13) gli eventuali lotti di compost non conformi devono essere gestiti nel rispetto delle indicazioni riportate nel § paragrafo 6 del Manuale di Gestione Operativo, Rev. 9 Agosto 2024;
- 14) il piano di controllo e di idonea manutenzione agli impianti, alle strutture e alle pavimentazioni al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale, previsto al paragrafo 8 del Manuale di Gestione Operativo, Rev. 9 Agosto 2024, dovrà essere documentato e detenuto in azienda a disposizione degli Organi di Controllo;
- 15) per tutti i rifiuti trattati nell'impianto dovranno essere rispettate le seguenti norme tecniche stabilite dal D.M. 05.02.98 e s.m.i. all'Allegato 1, suballegato 1, punto 16.1:
  - a) la durata del processo non deve essere inferiore a 90 giorni, comprendenti una fase di bio-ossidazione accelerata, di almeno 30 giorni, durante la quale deve essere assicurato un apporto di ossigeno alla massa mediante areazione forzata e/o rivoltamenti, seguita da una fase di maturazione in cumulo di almeno 60 giorni;
  - b) nella fase biossidativa, la temperatura del cumulo deve essere mantenuta per almeno 3 giorni oltre i 55 °C, vigilando altresì che questa non raggiunga, se non per un breve periodo, temperature superiori ai 70 °C;
  - c) tutte le fasi del processo (stoccaggio delle matrici putrescibili in ingresso, bio-ossidazione, maturazione e deposito del prodotto finito) devono avvenire su superfici impermeabilizzate, dotate di sistemi di drenaggio e di raccolta delle acque reflue di processo, da inviare a depurazione o da riutilizzare nel ciclo di compostaggio;
- 16) per i rifiuti individuati alla tipologia 16.1 dell'Allegato 1, suballegato 1, al D.M. 05.02.98 e s.m.i., deve essere rispettato quanto previsto ai punti 16.1.1 e 16.1.2, e in particolare:
  - a) i rifiuti vegetali provenienti da attività agro-industriali (CER 020304 e 020704) devono derivare da lavorazione con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti;
  - b) gli scarti di legno (CER 030101) non devono provenire da lavorazioni che prevedono l'impiego di trattamenti chimici;
  - c) i rifiuti con codice EER 030311 non devono essere costituiti da carta e cartone per usi speciali trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo (carte autocopianti, termocopianti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, ecc.);
  - d) i fanghi (codici EER 020204, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, 030311) possono essere utilizzati in misura non superiore al 35% sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza;
- 17) nella fase di costituzione della miscela iniziale devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
  - a) devono essere utilizzati scarti di natura lignocellulosica in quantità idonea a garantire una buona struttura del materiale nonché caratteristiche chimico-fisiche favorevoli al processo;
  - b) i materiali devono essere miscelati in modo che i parametri di processo (pH, umidità, O<sub>2</sub> e porosità, rapporto C/N) siano idonei alla conduzione regolare del processo;
- 18) il processo di compostaggio deve essere condotto in modo tale da garantire la piena tracciabilità e il controllo di ogni lotto di ammendante compostato misto prodotto nell'impianto. In particolare dovranno essere attuate le procedure gestionali descritte nel capitolo 6 del *"Manuale di gestione operativo per impianto di compostaggio rifiuti speciali"*

*non pericolosi*”, Rev. 9 Agosto 2024 e nella “*Relazione tecnica descrittiva sulle modalità gestionali dell'impianto di compostaggio ditta Salerno Pietro Srl – Novembre 2017*”, per quanto non in contrasto con il presente atto e con le normative vigenti, che prevedono, per ogni lotto, la compilazione di una specifica scheda (da archiviare e conservare presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo) sulla quale dovranno essere registrati i seguenti dati:

- numero del lotto e anno di produzione;
- quantità e tipologie di rifiuti e altre matrici utilizzate nella formazione del lotto;
- documentazione relativa agli eventuali accertamenti analitici effettuati sulle matrici in ingresso;
- data di inizio/fine compostaggio;
- data rivoltamenti;
- data umidificazione;
- data inizio/fine vagliatura;
- data campionamento;
- data certificato analisi;
- data inizio/fine commercializzazione;
- destinazione finale dell'ammendante compostato misto prodotto (indicazione degli acquirenti e relativi quantitativi e luogo di destinazione);

19) ogni lotto di ammendante deve essere sottoposto a campionamento ed analisi al fine di verificare la sua conformità ai requisiti previsti nell'allegato 2 del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.. Eventuali lotti di compost non conforme dovranno essere gestiti nel rispetto delle indicazioni riportate nella suddetta “*Relazione tecnica descrittiva sulle modalità gestionali dell'impianto di compostaggio ditta Salerno Pietro Srl – novembre 2017*” e nel suddetto “*Manuale di gestione operativo per impianto di compostaggio rifiuti speciali non pericolosi*”, Rev. 9 Agosto 2024, per quanto non in contrasto con il presente atto e con le normative vigenti, e precisamente:

a) i lotti di compost non conformi possono essere sottoposti a nuova lavorazione in impianto solo nel caso in cui risultino non conformi rispetto ai seguenti parametri:

- pH, umidità;
- carbonio organico, % azoto organico / azoto totale;
- acidi umici e fulvici;
- parametri microbiologici;
- salmonelle, enterobacteriaceae totali, streptococchi fecali;

b) i lotti di compost non conformi per parametri differenti da quelli sopra indicati possono essere caratterizzati con riferimento ai limiti della D.G.R. n. 1996/2006 e, in caso di esito positivo, avviati a recupero presso impianti autorizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti e delle disposizioni di cui alla D.G.R. stessa;

c) i lotti di compost non conformi per parametri differenti da quelli sopra indicati e non idonei alle attività di recupero definite nella D.G.R. 1996/2006 devono essere conferiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti, ad impianti autorizzati al loro successivo recupero o smaltimento;

20) le schede di tracciabilità relative ai singoli lotti devono essere detenute presso l'impianto, conservate per almeno 5 anni e messe a disposizione degli Organi di Controllo;

21) considerato che il D.M. 05.02.98 e s.m.i. prescrive che il processo deve essere condotto in modo che la temperatura venga mantenuta per almeno 3 giorni oltre i 55° C, la stessa, almeno nella seconda e terza corsia di maturazione, dovrà essere monitorata attraverso un

- sistema di registrazione in continuo. I dati dovranno essere mantenuti a disposizione degli organi di vigilanza;
- 22) conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 509/06, dovrà essere redatta ed inviata ad Arpae – SAC e Distretto Territoriale, con **frequenza annuale**, una **relazione tecnica** dettagliata che riporti l'indicazione delle quantità di rifiuti e materiali prodotti e le loro destinazioni, nonché un resoconto sull'andamento del processo e dei risultati analitici relativi al compost ottenuto. Tale relazione dovrà essere inviata **entro il 31 maggio di ogni anno** con riferimento all'attività svolta nell'anno solare precedente;
  - 23) le porte di accesso alla struttura dovranno essere mantenute sempre chiuse, salvo il tempo strettamente necessario al loro utilizzo, per evitare il diffondersi all'esterno di esalazioni maleodoranti;
  - 24) il sistema di allarme ottico e/o sonoro a servizio del sistema di aspirazione del capannone di compostaggio dovrà essere mantenuto costantemente in buone condizioni di funzionalità;
  - 25) dovranno essere messi a disposizione del personale gli idonei DPI per emergenze (es. maschere, autorespiratori, ecc.);
  - 26) il nastro trasportatore adibito allo spostamento del compost dai rototraslatori alla linea di vagliatura dovrà sempre essere mantenuto chiuso e costantemente controllato al fine di evitare malfunzionamenti che potrebbero essere potenziale causa di imbrattamenti del suolo sottostante;
  - 27) deve essere assicurato il contenimento delle polveri durante l'intera durata del processo, con particolare riferimento alla fase di triturazione del materiale vegetale derivante dalle patate;
  - 28) lo stoccaggio delle materie prime (detergenti, enzimi, soda caustica, ecc.) che può dar luogo a sversamenti con conseguenti inquinamenti ambientali dovrà avvenire al coperto in aree definite e dotate di adeguato bacino di contenimento oppure qualora lo stoccaggio sia all'esterno, detti materiali dovranno essere stoccati in aree definite, all'interno di adeguati bacini di contenimento provvisti di coperture (tettoie) atte ad impedire la raccolta di acque meteoriche;
  - 29) la zona di stoccaggio del rifiuto da sottoporre a campionamento e analisi merceologica prevista nel capannone di bioossidazione dovrà essere ben individuata con adeguata cartellonistica durante lo svolgimento dell'attività;
  - 30) la commercializzazione del fertilizzante prodotto nell'impianto è subordinata al rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti dal D.Lgs. 75/10;
  - 31) la ditta dovrà mantenere in perfetta efficienza il sistema di ricircolo del percolato. Qualora la quantità di percolato sia eccedente rispetto alle reali esigenze di umidificazione dei cumuli in fase di maturazione, lo stesso dovrà essere smaltito come rifiuto presso impianti autorizzati;
  - 32) **è vietato** lo stoccaggio nei piazzali esterni di rifiuti e materie prime che, a seguito di eventi atmosferici, possono andare a modificare la natura delle acque meteoriche. È vietato altresì effettuare qualsiasi tipo di lavorazione e di lavaggio nei piazzali esterni;
  - 33) le attrezzature e i mezzi utilizzati nell'attività di compostaggio possono essere parcheggiati nei piazzali esterni solo ed esclusivamente nelle aree provviste di trattamento delle acque di prima pioggia;
  - 34) durante eventi meteorici quali pioggia e/o neve, alla fine di ogni turno lavorativo e nelle

giornate prefestive e festive la copertura prevista sulla tramoggia, del tipo tunnel estensibile, deve essere mantenuta aperta (massima estensione);

- 35) al di fuori dei normali orari di apertura dell'impianto i cancelli devono essere chiusi al fine di impedire l'accesso all'impianto stesso;
- 36) all'interno del capannone di compostaggio le aree dedicate alla maturazione del rifiuto in cumuli dovranno essere identificate con segnaletica a terra realizzata con vernice ad alta visibilità che individui i quattro vertici di ogni cumulo, al fine di mantenere distinte le aree di transito dalle aree trattamento del rifiuto;
- 37) all'interno del capannone di compostaggio dovranno essere installate e mantenute idonee aste graduate atte a consentire la verifica dell'altezza dei cumuli di rifiuto in fase di maturazione;
- 38) il processo di maturazione del rifiuto all'interno del capannone di compostaggio dovrà avvenire sulle quattro aree dedicate e identificate da idonea segnaletica, in cumuli di altezza massima di 3,00 m;
- 39) la ditta dovrà garantire una idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale;
- 40) deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;
- 41) alla **cessazione dell'attività**, al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la sua destinazione urbanistica, la ditta dovrà provvedere ad effettuare gli interventi di ripristino ambientale ed eventuale messa in sicurezza, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
  - a) dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
  - b) dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
  - c) dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dell'eventuale stato di contaminazione del sito. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte quarta, titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di bonifica dei siti contaminati.

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**Viste** le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- D.G.R. n. 2291 del 27 dicembre 2021;

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento sito in Comune di Cesenatico (FC), via Via Cannucceto loc. Valloni, era dotato di autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-3339 del 29/06/2018 e s.m.i. La citata autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ricomprende e sostituisce anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (Allegato B).

Le modifiche previste riguardano l'inserimento di nuovi codici EER relativi a fanghi di depurazione dell'industria cartaria e dell'industria agroalimentare per l'ottenimento di ammendante compostato con fanghi di cui al D.Lgs. 75/10 e s.m.i., mantenendo invariati i quantitativi di rifiuti autorizzati.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, la ditta ha affermato che non sono previste modifiche a quanto in precedenza autorizzato, con riferimento all'attività, agli impianti e alla gestione degli stessi.

La modifica di cui sopra è stata sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18 aprile 2018, n.4, che si è conclusa con determinazione della Regione Emilia-Romagna n 21251 del 12/10/2023 di esclusione dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4.

Con nota del 28/12/2023 prot. n. PG/2023/0220159 è stata richiesta al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione tecnica istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, anche con riferimento alle emissioni in atmosfera.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 23/07/2024 ha svolto le valutazioni rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, queste le conclusioni: *"In considerazione di quanto sopra esposto, la Conferenza concorda che la richiesta di inserimento dei codici EER 020201, 020301, 030309, 030310 per la produzione di ACF costituisca motivo ostativo alla modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. limitatamente ai codici*

*indicati. La Conferenza dà pertanto mandato al responsabile del procedimento di inoltrare, entro i termini del procedimento, la comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.. Sulle restanti richieste esprime all'unanimità parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva della modifica dell'autorizzazione rifiuti, della modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e del parere favorevole in merito all'impatto acustico, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate".*

Per quanto riguarda in particolare le emissioni in atmosfera la Conferenza di Servizi ha espresso parere favorevole nel rispetto delle prescrizioni proposte nella relazione tecnica istruttoria prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, di seguito riportata per stralci:

*"...omissis..."*

*Dal punto di vista formale l'azienda ha presentato un modello previsionale di diffusione per oggettivare, come previsto dalle varie norme e linee guida regionali e statali, l'impatto da odori sul territorio circostante.*

*In input al modello le sorgenti sono state inserite prendendo a riferimento i valori massimi ammessi di concentrazione di odore, portata volumetrica normalizzata e di conseguenza portata massima di odore. Per quanto riguarda le sorgenti nuove implementate (i due automezzi di conferimento del materiale) sono stati caratterizzati come sorgenti areali con emissività doppia rispetto al materiale lavorato ante operam.*

*Nella relazione presentata infatti la ditta valuta che il nuovo materiale lavorato avrà un valore di SOER cioè il flusso specifico di odore pari a 11.8 OUE/mq/s, valore doppio rispetto al materiale precedentemente lavorato (cui era associato un SOER pari al 10% del rifiuto fresco cioè pari a 5.9 OUE/mq/s); nella relazione pertanto si ipotizza che il materiale che verrà lavorato determinerà, un maggior impatto rispetto alla situazione preesistente.*

*In considerazione dei dati di input del modello, I risultati dell'applicazione della simulazione ante e post operam non possano che essere quasi sovrapponibili essendo la differenza in input determinata dalle sole sorgenti costituite dai due automezzi che sono marginali rispetto alle emissioni convogliate.*

*In generale; si tratta, a parere di questo servizio, di una valutazione corretta per le condizioni di massima emissività dell'impianto, ma le variabili in gioco con il cambio di ricetta, così come presentata dal proponente, potrebbero creare una differenza potenzialmente peggiorativa, ma di difficile quantificazione pratica, rispetto alla situazione attualmente presente.*

*Da quanto sopra esposto si ritiene che l'introduzione delle nuove tipologie di rifiuto che verranno lavorate all'interno del capannone in proporzioni importanti (35%), rifiuti caratterizzati di SOER peggiore rispetto a quello originario, determinerà un aumento delle emissioni che verranno convogliate agli impianti di abbattimento, ritenuti in grado, dal gestore, di abbattere efficacemente le emissioni anche nella nuova configurazione mantenendo le concentrazioni di odore in uscita al di sotto dei limiti già attualmente autorizzati. A fronte di quanto sopra esposto si sottolinea che l'impatto di una sorgente odorigena non è determinato solo dalla concentrazione dell'odore ma anche dal suo tono edonico e che la nuova miscela che verrà introdotta potrebbe comunque determinare disagio nella popolazione residente.*

*Si sottolinea quindi che quanto valutato, sia per lo stato attuale che per lo stato futuro, risulta coerente solo se l'attività viene svolta nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo e solo se gli impianti di abbattimento vengono mantenuti in efficienza. La corretta applicazione delle procedure è fondamentale per la mitigazione degli impatti odorigeni attuali e futuri, e si raccomandano quindi le misure tecniche riportate nelle proposte di prescrizioni.*

*Di seguito si esplicitano una serie di proposte di prescrizioni ed indicazioni che, a parere dello scrivente, potrebbero essere proattive per mantenere il giusto grado di controllo nell'azienda e sul territorio circostante:*

1. Entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, si richiede l'installazione di registratori automatici dello stato di alimentazione elettrica che diano conto dello stato di funzionamento continuo degli impianti di aspirazione e abbattimento. I dati registrati dovranno essere consultabili (in formato non modificabile) e dovranno essere tenuti a disposizione dell'organo di controllo per le verifiche del caso (memoria di almeno 12 mesi).
2. Eventuali interruzioni del funzionamento delle aspirazioni e/o degli impianti di abbattimento (in particolare degli scrubber) dovranno essere comunicate nel più breve tempo possibile ad Arpae SAC e Arpae ST. Gli irrigatori necessari per il mantenimento del giusto grado di umidità dei letti filtranti dovranno essere controllati giornalmente. Entro due mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione si richiede un protocollo tecnico che evidenzi i controlli da eseguire ed i parametri di riferimento sui sistemi di abbattimento per il mantenimento delle migliori condizioni di funzionamento degli stessi (scrubber e biofiltri). La Ditta dovrà attenersi a tale protocollo, così come eventualmente modificato e integrato a seguito di acquisizione di parere da parte degli Enti competenti.
3. Durante il malfunzionamento o l'interruzione di funzionamento degli impianti di aspirazione e/o abbattimento, deve essere inibito il caricamento di nuovo materiale da lavorare e dovranno essere poste in essere quelle operazioni interne ai capannoni, atte a mitigare l'impatto verso l'esterno. Al verificarsi di queste condizioni dovrà essere redatta una relazione nella quale dovranno essere riportate le cause del malfunzionamento, la sua durata presunta e le attività poste in essere per mitigarne l'impatto. Dovrà essere tenuto un registro nel quale dovranno essere annotate tutte le condizioni di malfunzionamento degli impianti di abbattimento.
4. Le caratteristiche di emissione deriveranno anche dalla qualità del materiale in ingresso, dalla sua umidità e composizione e dall'oculato utilizzo di agenti strutturanti per ridurre il potenziale rischio di innesco di processi fermentativi anaerobici particolarmente impattanti dal punto di vista odorigeno. Entro due mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, si chiede di predisporre una procedura che identifichi tecnicamente le modalità di gestione del materiale in lavorazione atte ad ovviare quanto sopra esposto. La Ditta dovrà attenersi a tale procedura, così come eventualmente modificata e integrata a seguito di acquisizione di parere da parte degli Enti competenti.
5. Entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, si richiede l'installazione di una centralina meteo con registrazione dei principali dati meteorologici (velocità vento, direzione vento, temperatura, umidità relativa), da installare presso l'area in cui era stato posizionato il mezzo mobile di Arpae, i cui dati memorizzati dovranno essere tenuti a disposizione di Arpae per un periodo di 12 mesi. Eventuali malfunzionamenti della centralina meteo dovranno essere comunicati all'AC e ACC. Se possibile si richiede la pubblicazione diretta degli stessi su sito internet anche su piattaforme dedicate e pubbliche in modo da consentirne la consultazione in remoto (ad esempio Wundermap)..
6. A partire dalla data della determina della nuova autorizzazione, con frequenza semestrale, deve essere eseguita una campagna di caratterizzazione delle sorgenti odorigene individuate mediante olfattometria dinamica (UNI EN 13725:2004) e secondo le modalità di campionamento previste nelle Linee Guida Arpae 35/DT. Al momento dei prelievi deve essere effettuata anche la determinazione della direzione e dell'intensità del vento mediante anemometro. I dati relativi a tali controlli devono essere tenuti a disposizione dell'AC.  
I campionamenti di sostanze odorigene devono essere eseguiti uno in periodo estivo (giugno - settembre) e l'altro in periodo invernale (dicembre - gennaio- febbraio) per 2 anni consecutivi. (misurando la concentrazione di odore e portata volumetrica oraria ed indicando i quantitativi di materiali in lavorazione, condizioni meteo ecc.).

*Nella stessa occasione dovranno essere presentati i dati relativi ai sistemi di controllo di funzionamento degli impianti di abbattimenti e delle registrazioni della centralina meteo. Sulla base delle risultanze il Gestore potrà proporre la revisione del Monitoraggio odorigeno al fine della relativa valutazione”.*

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto inoltre di aggiornare o eliminare le prescrizioni della precedente autorizzazione a cui il gestore aveva già adempiuto o che risultavano in contrasto con le nuove prescrizioni sopra proposte.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportate nei verbali delle sedute del 22/02/2024 e 23/07/2024, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia, presentata per il rilascio della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-3339 del 29/06/2018 e s.m.i., e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 06/11/2023, acquisita al protocollo di Arpae PG/2023/188223, completata con documentazione del 21/11/2023 acquisita al prot. n. PG/2023/198431 del 22/11/2023, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

### **GENERATORE DI ENERGIA ELETTRICA DI EMERGENZA (80 kW, a gasolio)**

proveniente da impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati nella prima tabella del punto [3] della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., come di seguito indicato, senza l'obbligo di monitoraggi periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferito al 3% di O <sub>2</sub>
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 MW
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

#### D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla gestione dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi finalizzata alla produzione di ammendante compostato misto sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

##### **EMISSIONE E1 - CAPANNONE DI COMPOSTAGGIO E MATURAZIONE**

Impianto di abbattimento: scrubber + biofiltro

Portata massima	32.000	Nmc/h
Altezza minima	1,5	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Concentrazione di odore sulla superficie del letto filtrante	300	ou <sub>E</sub> /Nm <sup>3</sup>

##### **EMISSIONE E2 - CAPANNONE DI COMPOSTAGGIO E MATURAZIONE**

Impianto di abbattimento: scrubber + biofiltro

Portata massima	32.000	Nmc/h
Altezza minima	1,5	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Concentrazione di odore sulla superficie del letto filtrante	300	ou <sub>E</sub> /Nm <sup>3</sup>

##### **EMISSIONE E3 – CAPANNONE DI VAGLIATURA E DEPOSITO**

Impianto di abbattimento: scrubber + biofiltro

Portata massima	31.400	Nmc/h
Altezza minima	1,8	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Concentrazione di odore sulla superficie del letto filtrante	300	ou <sub>E</sub> /Nm <sup>3</sup>

##### **EMISSIONE E4 – LOCALE TRAMOGGIA DI CARICO**

Impianto di abbattimento: adsorbitore a carboni attivi

Portata massima	7.500	Nmc/h
Altezza minima	3,5	m
Durata	6	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Concentrazione di odore sulla superficie del letto filtrante	300	ou <sub>E</sub> /Nm <sup>3</sup>

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito <https://www.arpae.it/> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [https://www.arpae.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.
3. Per il controllo del rispetto del limite di emissione indicato per le **emissioni E1, E2, E3 e E4**, i metodi di riferimento sono gli U.N.I.CHIM. e precisamente i metodi:
  - EN 13725:2003 e UNI EN 13725:2004 per la determinazione della concentrazione di odore.I campioni eseguiti su ogni biofiltro dovranno essere prelevati su sezioni massime di 100 mq e mediati tra loro.
4. Le caratteristiche di emissione derivano anche dalla qualità del materiale in ingresso, dalla sua umidità e composizione e dall'oculato utilizzo di agenti strutturanti per ridurre il potenziale rischio di innesco di processi fermentativi anaerobici particolarmente impattanti dal punto di vista odorigeno. **Entro 2 mesi** dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell'autorizzazione, dovrà essere predisposta una procedura che identifichi tecnicamente le modalità di gestione del materiale in lavorazione atte ad ovviare quanto sopra esposto. Entro la medesima scadenza tale procedura dovrà essere comunicata tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aofc@cert.arpae.emr.it](mailto:aofc@cert.arpae.emr.it)). La Ditta dovrà attenersi a tale procedura, così come eventualmente modificata e integrata, così come eventualmente modificata e integrata a seguito di valutazione da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena).
5. **Entro 6 mesi** dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell'autorizzazione, dovranno essere installati registratori automatici dello stato di alimentazione elettrica che diano conto dello stato di funzionamento continuo degli impianti di aspirazione e abbattimento. I dati registrati dovranno essere consultabili (in formato non modificabile) e dovranno essere tenuti a disposizione dell'organo di controllo per le verifiche del caso (memoria di almeno 12 mesi).
6. **Entro 6 mesi** dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell'autorizzazione, dovrà essere installata una centralina meteo con registrazione dei principali dati meteorologici (velocità vento, direzione vento, temperatura, umidità relativa), presso l'area in cui era stato posizionato in precedenza il mezzo mobile di Arpae, i cui dati memorizzati dovranno essere tenuti a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo per un periodo di 12 mesi. Eventuali malfunzionamenti della centralina meteo dovranno essere comunicati tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aofc@cert.arpae.emr.it](mailto:aofc@cert.arpae.emr.it)). Se possibile si richiede la

pubblicazione diretta degli stessi su sito internet anche su piattaforme dedicate e pubbliche in modo da consentirne la consultazione in remoto (ad esempio Wundermap).

7. A partire dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell'autorizzazione, **con frequenza semestrale**, deve essere eseguita una campagna di caratterizzazione delle sorgenti odorigene individuate mediante olfattometria dinamica (UNI EN 13725:2004) e secondo le modalità di campionamento previste nelle Linee Guida Arpae 35/DT. Al momento dei prelievi deve essere effettuata anche la determinazione della direzione e dell'intensità del vento mediante anemometro. I dati relativi a tali controlli devono essere tenuti a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo. I campionamenti di sostanze odorigene devono essere eseguiti uno in periodo estivo (giugno - settembre) e l'altro in periodo invernale (dicembre - gennaio- febbraio) per 2 anni consecutivi (misurando la concentrazione di odore e portata volumetrica oraria ed indicando i quantitativi di materiali in lavorazione, condizioni meteo ecc.). Al termine dei 2 anni, dovrà essere presentata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena e al Comune di Cesenatico, una relazione contenente i risultati dei monitoraggi odorigeni ed anche i dati relativi ai sistemi di controllo di funzionamento degli impianti di abbattimento e delle registrazioni della centralina meteo. Sulla base delle risultanze il Gestore potrà proporre la revisione del Monitoraggio odorigeno al fine della relativa valutazione, mediante presentazione di istanza di modifica dell'autorizzazione.

8. Il Gestore deve assicurare il rispetto delle seguenti prescrizioni relative alle **emissioni E1, E2 e E3**:

- a. I gas in ingresso ai biofiltri di cui alle **emissioni E1, E2 e E3** dovranno avere valori di umidità prossimi al 100%.
- b. I biofiltri dovranno mantenere le seguenti caratteristiche:

Portata specifica	100 - 500 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> *h	
Altezze del letto	1,5 m per E1 e E2	1,8 m per E3
Umidità del letto	60 - 70%	
Temperatura di esercizio	< 40 °C	< 313 °K
Acidità (pH) del letto	6 - 8,5	
Perdite di carico	10 - 1000 mmH <sub>2</sub> O	0,1 - 10 kPa

- c. Il valore di portata specifica sopra indicato per le **emissioni E1 e E2** dovrà essere sempre rispettato, anche nel caso di utilizzo di un unico biofiltro per trattare l'aria estratta dal processo di compostaggio/maturazione.
- d. Dovrà essere eseguita regolare manutenzione dei biofiltri attraverso un controllo di tutti i parametri di funzionamento come di seguito indicato:
  - Portata specifica (mediante controllo dei ventilatori): settimanale.
  - Mantenimento altezza strato filtrante (altezza, consistenza): semestrale.
  - Umidità dello strato filtrante: settimanale.

- Temperatura dello strato filtrante: settimanale.
  - pH: settimanale.
  - Ripristino/sostituzione periodica strato filtrante: Triennale/al bisogno.
- e. Tutte le operazioni di manutenzione di cui al precedente punto dovranno essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 15 lettera b).
- f. Il gestore deve provvedere alla completa sostituzione del fluido abbattente usato negli scrubber di cui alle **emissioni E1, E2 e E3** con una frequenza non superiore a mesi sei. Tali operazioni di sostituzione dovranno essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 15 lettera c).
9. Il gestore deve assicurare il rispetto delle seguenti prescrizioni relative alla **emissione E4**:
- a. I carboni attivi installati sulla **emissione E4** “Locale tramoggia di carico” dovranno essere sostituiti al bisogno, e comunque con una frequenza non superiore ad anni due.
- b. La data di sostituzione dei carboni attivi, validata dalle relative fatture di acquisto, dovrà essere annotata nel **registro** di cui al successivo punto 15 lettera d).
- c. Le operazioni di scarico dei rifiuti dovranno essere effettuate rigorosamente con i portoni chiusi; il sistema di aspirazione a servizio della **emissione E4** deve essere mantenuto attivo per tutta la durata delle operazioni di conferimento.
10. Eventuali interruzioni del funzionamento delle aspirazioni e/o degli impianti di abbattimento (in particolare degli scrubber) dovranno essere comunicate nel più breve tempo possibile tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all’Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)). Gli irrigatori necessari per il mantenimento del giusto grado di umidità dei letti filtranti dovranno essere controllati giornalmente. Entro due mesi dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell’autorizzazione il Gestore dovrà predisporre un protocollo tecnico che evidenzii i controlli da eseguire ed i parametri di riferimento sui sistemi di abbattimento per il mantenimento delle migliori condizioni di funzionamento degli stessi (scrubber e biofiltri). Entro la medesima scadenza tale protocollo tecnico dovrà essere comunicato tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all’Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), all’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)). La Ditta dovrà attenersi a tale protocollo, così come eventualmente modificato e integrato a seguito di valutazione da parte dell’Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena).
11. Durante il malfunzionamento o l’interruzione di funzionamento degli impianti di aspirazione e/o abbattimento, deve essere inibito il caricamento di nuovo materiale da lavorare e dovranno essere poste in essere quelle operazioni interne ai capannoni, atte a mitigare l’impatto verso l’esterno. Al verificarsi di queste condizioni dovrà essere redatta una relazione nella quale dovranno essere riportate le cause del malfunzionamento, la sua durata presunta e le attività poste in essere per mitigarne l’impatto. Tale relazione dovrà essere trasmessa entro 48 ore a partire dal verificarsi di tali condizioni all’Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), all’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)). Dovrà essere tenuto un **registro** nel quale dovranno essere annotate tutte le condizioni di malfunzionamento degli impianti di abbattimento.

12. L'attivazione dei 7 ventilatori a servizio del capannone di compostaggio/maturazione, indicati nella planimetria di riferimento con le sigle da V1 a V7, è ammessa **esclusivamente in condizioni di emergenza**, previa comunicazione da inviarsi all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), nella quale devono essere indicate le motivazioni dell'emergenza. I ventilatori V5, V6 e V7 posti sul lato del capannone adiacente ai biofiltri dovranno essere sigillati a cura di Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena e la rimozione dei sigilli potrà avvenire unicamente a seguito della comunicazione di cui sopra.
13. I monitoraggi che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale alle **emissioni E1, E2, E3 e E4** devono avere una periodicità almeno annuale, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
14. Per le emissioni **E1 e E2**, contestualmente ai monitoraggi che devono essere effettuati per la determinazione delle U.O. (sia di messa a regime che periodici annuali), dovranno essere eseguiti monitoraggi a monte e valle dello scrubber al fine di determinare la concentrazione in ingresso e in uscita di H<sub>2</sub>S e NH<sub>3</sub>.
15. Dovrà essere predisposto un "**Registro dei monitoraggi**" conforme allo schema esemplificativo Appendice 1 – Allegato VI – parte V del D.Lgs 152/06, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - a. dovranno essere annotati i dati relativi ai monitoraggi eseguiti (sia di messa a regime che periodici successivi). In alternativa all'annotazione è ammesso allegare e pinzare i referti dei prelievi analitici. Tali referti dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei monitoraggi alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
  - b. dovranno essere effettuate le registrazioni richieste alla precedente punto 8. lettera e);
  - c. dovranno essere effettuate le registrazioni richieste alla precedente punto 8. lettera f);
  - d. dovranno essere effettuate le registrazioni richieste alla precedente punto 9. lettera b).
16. Qualora si verifichino problematiche legate alla diffusione di odori derivanti dall'emissione **E4**, ovvero tale impianto o la sua gestione non consenta di conseguire il contenimento delle emissioni odorigene nello stabilimento e nelle aree immediatamente limitrofe, la Ditta dovrà presentare, attraverso istanza di modifica dell'autorizzazione, entro 3 mesi dalla specifica richiesta da parte di Arpae SAC di Forlì-Cesena, un progetto di adeguamento dell'impianto che assicuri i 3-4 ricambi orari previsti dalle BAT di settore, nonché eventuali ulteriori misure di contenimento quali l'impiego combinato di porte ad azione rapida ed automatica, l'installazione di serrande d'aria. Tale progetto dovrà essere realizzato entro 12 mesi dal rilascio del provvedimento di autorizzazione del progetto.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**